

ATTI PARLAMENTARI

VI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 17
1970 e 1971

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

ENTE NAZIONALE PER LA DISTRIBUZIONE
DEI SOCCORSI IN ITALIA

Presentata alla Presidenza l'11 gennaio 1973

N. B. — La documentazione contabile è contenuta nel volume allegato.

PAGINA BIANCA

I N D I C E

Determinazione della Corte dei conti n. 1141 del 21 novembre 1972	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 1970 e 1971 dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia	»	6

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 1141

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 21 novembre 1972;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale l'**Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia** è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1970 e 1971 nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1970 e 1971;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1970 e 1971 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

IL RELATORE
f.to Celeste

IL PRESIDENTE
f.to Cataldi

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI 1970 E 1971 DELL'ENTE NAZIONALE PER LA DISTRIBUZIONE DEI SOCCORSI IN ITALIA

SOMMARIO

1. - Premessa. — 2. - Attività dell'Ente. — 3. - Conti consuntivi degli esercizi 1970 e 1971. — 4. - Gestione residui. — 5. - Conclusioni.

1. — PREMESSA

Nel corso degli esercizi 1970 e 1971 — come in quelli precedenti (1) — non sono intervenute modifiche alle norme istituzionali dell'Ente.

Va subito fatto presente che il bilancio di previsione relativo all'esercizio 1970 è stato approvato dal Comitato direttivo dell'ENDSI solo in data 14 aprile 1970, cioè largamente oltre i termini entro i quali deve intervenire tale approvazione (prima cioè dell'esercizio finanziario cui si riferisce) affinché il bilancio d'un Ente possa spiegare la sua funzione di guida e di limite alla gestione finanziaria, ed essere sicuro punto di riferimento per l'esercizio del controllo della gestione stessa e per la funzione di vigilanza ministeriale.

Sui consuntivi degli esercizi in esame nessuna pronuncia risulta finora emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, organo di vigilanza.

2. — ATTIVITÀ DELL'ENTE

La sempre maggiore modestia dell'attività dell'Ente, già richiamata nelle precedenti relazioni, durante l'esercizio 1970 ha raggiunto limiti più che rimarchevoli.

Infatti a confronto degli 82.368.190 Kg. del 1967 e dei 33.326.908 Kg. del 1969 di merce ricevuta e distribuita dall'Ente, stanno i soli Kg. 4.622.000 di merce distribuita durante il 1970 (nel 1971 i Kg. distribuiti sono stati 13.925.799).

La raccolta e la distribuzione (unico scopo istituzionale dell'Ente) di talè modesto quantitativo di merce, mette a nudo l'antieconomicità di una gestione che oramai non trova valido riferimento negli scopi che si intendeva perseguire all'atto dell'istituzione dell'ENDSI.

(1) Per gli esercizi precedenti vedansi Atti Parlamentari, IV legislatura - Senato della Repubblica, doc. 29: esercizio 1961-1962, vol. 62; esercizi 1962-1963 e 1963-1964, vol. 113; esercizi 2° semestre 1964 e 1965, vol. 250; nonché Atti Parlamentari, V legislatura - Senato della Repubblica, doc. XV: per gli esercizi 1966 e 1967, vol. 48; per l'esercizio 1968, vol. 48; per l'esercizio 1969, vol. 48.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. — CONTI CONSUNTIVI ESERCIZI 1970 E 1971

Il conto consuntivo dell'ENDSI per l'esercizio 1970 presenta le seguenti risultanze:

Entrate

Entrate effettive	L.	402.565.724
Entrate per movimento capitali	»	151.521.658
Entrate per partite di giro	»	55.012.457
		609.099.839
Totale	L.	609.099.839

Uscite

Spese effettive	L.	402.565.724
Spese per movimento capitali	»	151.521.658
Spese per partite di giro	»	55.012.457
		609.099.839
Totale	L.	609.099.839

Il conto consuntivo per l'esercizio 1971 espone le risultanze qui sotto elencate:

Entrate

Entrate effettive	L.	455.622.274
Entrate per movimento capitali	»	12.200.000
Entrate per partite di giro	»	25.394.754
		493.217.028
Totale	L.	493.217.028

Uscite

Spese effettive	L.	455.622.274
Spese per movimento capitali	»	12.200.000
Spese per partite di giro	»	25.394.754
		493.217.028
Totale	L.	493.217.028

Come per gli esercizi precedenti, il pareggio dei conti in parola è stato conseguito, per l'anno 1970, mediante l'iscrizione a residui attivi della somma di lire 97.203.623 e per l'anno 1971 della somma di lire 290.140.438, quale contributo posto a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto dell'Ente, e dello scambio di note tra l'Italia e gli U.S.A. cui è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1174.

È stato possibile contenere l'intervento dello Stato nei limiti anzidetti grazie soprattutto al contributo a titolo grazioso da parte della S. Sede, che, durante il 1970, ha erogato la somma di 255.000.000 e durante il 1971 la somma di lire 127.000.000.

Al riguardo è da porre in evidenza che, ove fossero pervenuti tempestivamente i contributi straordinari per il ripianamento dei debiti pregressi, il rendiconto del 1971 avrebbe

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chiuso con un disavanzo di sole lire 130.140.438 in quanto non sarebbe stato necessario corrispondere gli interessi passivi (lire 160.000.000) conseguenti al pregresso debito contratto con l'Istituto delle opere di Religione, mentre il rendiconto del 1970 avrebbe chiuso addirittura in avanzo, in quanto non avrebbe inciso tra le spese la somma di lire 152.000.000 sempre per i citati ricorrenti interessi passivi.

Per quanto concerne, in particolare, le singole voci di entrata ed uscita v'è da osservare che il consuntivo del 1970 presenta una entrata straordinaria di lire 35.000.000 che si riferisce per lire 5.000.000 alla estrazione d'un premio sui buoni del Tesoro di proprietà dell'Ente e per lire 30.000.000 ad alienazione di titoli, operazione che — come praticato nel precedente esercizio 1969 — si è resa necessaria per far fronte ad improrogabili esigenze di cassa (va tenuto presente al riguardo che tale operazione — pur rappresentando un depauperamento del patrimonio, non ha inciso sulla esposizione debitoria dell'Ente relativa agli oneri derivanti dalla liquidazione e previdenza del personale, per i quali esiste sufficiente copertura nelle restanti attività patrimoniali).

Tra le entrate straordinarie figura la somma di lire 25.000.000, derivante da cessione di titoli, determinata anch'essa da urgenti necessità di cassa connesse alla minore erogazione ricevuta dalla S. Sede (lire 127.000.000 rispetto a lire 255.000.000 dell'anno precedente).

Quanto alle spese — tutte contenute in quelle più indispensabili — le voci più rilevanti sono, come per il passato, quelle relative al Magazzino soccorsi, al personale ed agli interessi relativi al debito pregresso con l'I.O.R.

In ordine alla prima posta, devesi rilevare che la sua costante diminuzione è l'indice più eloquente della sempre più ridotta attività dell'Ente e della opportunità della sua liquidazione, in quanto non più corrispondente ai suoi fini istituzionali che si era preposti.

Le spese correnti per il personale — come già rilevato nelle precedenti relazioni — nonostante gli sforzi compiuti dall'Ente per adottare i più idonei accorgimenti al fine di limitarle al minimo indispensabile, si appalesano sempre sproporzionate rispetto alla marcata modestia dell'attività dell'Ente.

Basti in proposito far riferimento alla spesa di lire 114.571.075 sostenuta dall'Ente per competenze al personale per l'anno 1970, durante il quale fu distribuita merce solamente per complessivi Kg. 4.622.000 in confronto agli 82.368.190 Kg. del 1967.

In ordine infine alla spesa relativa agli interessi passivi derivanti dal pregresso debito contratto con l'I.O.R., la questione è ormai avviata a soluzione, tanto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 20 novembre 1971 n. 1017, relativa al ripianamento di tutti i debiti pregressi dell'Ente mediante la concessione d'un contributo straordinario da parte dello Stato della somma di 3 miliardi di lire, la spesa per gli interessi di cui trattasi è stata eliminata nel bilancio di previsione dell'esercizio 1972.

4. — GESTIONE RESIDUI

Circa la gestione dei residui devesi segnalare per l'anno 1971 che, a seguito di ulteriori accertamenti, si è provveduto all'aggiornamento di talune partite riguardanti in particolare gli impegni connessi sia ai movimenti per generi di soccorso per pregressi rapporti con la POA e con le Ferrovie dello Stato, sia alle attività di assistenza per l'Anno Santo.

In dipendenza di tali aggiornamenti sono stati eliminati residui passivi per un totale di lire 121.244.696 ed è stato operato un maggior accertamento di residui passivi verso le Ferrovie dello Stato per complessive lire 49.583.088 sulla base di conteggi definitivi trasmessi dal competente Ministero.

Fatta eccezione dei citati movimenti contabili, la gestione dei residui durante i due esercizi in esame non presenta sostanzialmente mutamenti rispetto a quelli precedenti in quanto essa è caratterizzata: nella parte attiva: dal notevole credito vantato dall'Ente nei confronti dello Stato Italiano (lire 4.214.205.718 al 31 dicembre 1970 e lire 4.504.346.156 al 31 dicembre 1971 ivi compresa l'incidenza del disavanzo dei rispettivi esercizi nell'ordine di lire 97.203.623 per l'anno 1970 e lire 290.140.438 per il 1971); nella parte passiva: dal gravoso debito dell'Ente verso l'Istituto Opere di Religione per l'ammontare complessive (comprensivo dei ricorrenti interessi passivi) di lire 3.200.600.000 per l'anno 1970 (lire 1.490.000.000 per capitale e lire 1.710.600.000 per interessi) e di lire 3.360.000.000 per l'anno 1971 (lire 1.490.000.000 per capitale e lire 1.870.600.000 per interessi), oltre alla situazione debitoria nei confronti delle Ferrovie dello Stato che per l'anno 1970 si concretizza in lire 775.474.869 e per l'anno 1971 in lire 825.557.957.

5. — CONCLUSIONI

Come è stato ripetutamente segnalato nelle precedenti relazioni, non appare più giustificata l'esistenza dell'ENDSI, avendo il detto Ente praticamente esaurito lo scopo per il quale era stato creato.

Tale convincimento, più volte manifestato dalla Corte, è stato condiviso dal Governo che, in occasione della discussione del disegno di legge n. 3704 (divenuto legge 30 novembre 1971 n. 1017), si è impegnato ad assumere le misure necessarie per la definitiva cessazione di ogni attività dell'ENDSI.

Per adempiere a tale impegno la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota 876/1/6/8 del 14 aprile 1972, ha richiesto i Ministeri interessati di un proprio motivato parere in ordine alla soppressione dell'Ente; a seguito di tale richiesta, il Ministero del Tesoro, con nota n. 128551/131547 del 13 maggio 1972, nel rinnovare la propria adesione alla soppressione, ha reso noto che alla stessa non ostanto problemi di natura finanziaria in quanto alla estinzione dell'eventuale disavanzo di gestione potrebbe farsi fronte con l'apposito fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404.

Tenuto conto di quanto precede, la Corte rappresenta l'esigenza che alle iniziative assunte segua al più presto la soppressione dell'ENDSI, il cui bilancio non può più contare sui contributi statali, in quanto la citata legge 1017 del 1971 all'articolo 3 stabilisce che dall'entrata in vigore della legge stessa cessa qualsiasi obbligo da parte dello Stato di corrispondere contributi per ogni ulteriore eventuale attività dell'Ente.